



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 4 febbraio 2011

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gara del 3 febbraio 2011 - Quarta giornata ritorno

Bari-Internazionale 0-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2011, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 72

1) SERIE A TIM

Gara del 3 febbraio 2011 - Quarta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11.28 odierne) circa la condotta tenuta al 14° del secondo tempo dal calciatore **Chivu Cristian** (Soc. **Internazionale**) nei confronti del calciatore **Rossi Marco** (Soc. **Bari**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore nero-azzurro, nell'area di rigore barese particolarmente affollata per l'esecuzione di un calcio di punizione, affiancava il calciatore Rossi e, con un repentino movimento del braccio destro, lo colpiva con un pugno al volto, facendolo cadere dolorante al suolo.

L'Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto la sua attenzione, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.14 odierne, era concentrata in altra direzione.

Il gesto del calciatore interista, del tutto avulso dall'azione di giuoco, palesemente intenzionale e potenzialmente lesivo per l'energia impressa e la delicata zona del corpo colpita, integra, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di quella "condotta violenta", che rende ammissibile la "prova televisiva" ex art. 35, n. 1.3 CGS.

Consegue pertanto la sanzionabilità di tale comportamento ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS che, in considerazione della peculiarità dell'episodio, appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore **Chivu Cristian** (Soc. **Internazionale**) con la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di €15.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, per alcuni minuti, indirizzato un fascio di luce laser sull'Arbitro e sul portiere avversario; per avere inoltre acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e bengala. Entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza, invitando in particolare i propri sostenitori, tramite altoparlante, a desistere da tali censurabili comportamenti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €2.000,00

BENTIVOGLIO Simone (Bari): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

PARISI Alessandro (Bari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MOTTA Thiago (Internazionale)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MATERAZZI Marco (Internazionale)

RANOCCHIA Andrea (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

GLIK Kamil (Bari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ETO'O Samuel (Internazionale)

c) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 FEBBRAIO 2011

ANGELOZZI Guido (Bari): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto reiteratamente all'Arbitro e ad un Assistente espressioni ingiuriose; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 FEBBRAIO 2011

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta